



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

dg-a.servizio2@beniculturali.it

Roma,

14/12/2015

CIRCOLARE N. 44

Alle Soprintendenze archivistiche
Soprintendenza archivistica della Liguria –
Archivio di Stato di Genova
Soprintendenza archivistica-Archivio di
Stato di Bologna
Soprintendenza archivistica-Archivio di
Stato di Palermo

LORO SEDI

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro

Al Segretariato generale

All'Organismo indipendente di valutazione
della *performance*

Alle Commissioni regionali per il
patrimonio culturale c/o Segretariati regionali

Ai Segretari regionali del MIBACT

LORO SEDI

Prot. n. 17755
34.04.00/9

OGGETTO: Autorizzazione alla distruzione di originali analogici riprodotti secondo le regole tecniche di cui al DPCM 13. 11 2014 e conservati secondo le regole tecniche di cui al DPCM 3.12.2013.

Con lettera circolare n. 8 del 2004 la Direzione generale per gli archivi impediva la distruzione degli originali cartacei dei documenti destinati alla conservazione permanente, anche qualora essi fossero stati riprodotti con le modalità stabilite dalla deliberazione n. 42/2001 dell'Autorità informatica nella pubblica amministrazione, in quanto le stesse non prevedevano, in modo completo ed organico specifiche disposizioni per la conservazione permanente del documento informatico, riguardo ai formati, alle marcature, ai metadati e agli altri parametri standard fin dalla formazione.

Le nuove disposizioni intervenute nel frattempo sia relativamente alle regole tecniche in materia di conservazione contenute nel DPCM 3.12.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2014, che alle disposizioni sulla individuazione di "...particolari tipologie di documenti analogici



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

dg-a.servizio2@beniculturali.it

originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico”, contenute nel DPCM 21 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2013, offrono sufficienti garanzie per la conservazione a lungo termine della riproduzione digitale degli originali analogici e permettono quindi di procedere alla distruzione della documentazione cartacea.

Alla luce di quanto suesposto questa Direzione generale, considerato che la suddetta circolare appare superata dalle disposizioni sopra richiamate, con la presente fornisce nuove indicazioni in materia.

Le Soprintendenze archivistiche autorizzeranno, previa verifica delle procedure dettate dal Codice della amministrazione digitale e dalle regole tecniche per la riproduzione digitale come individuate dal DPCM 3.12.2013 e dal DPCM 13.11.2014 (formati, marcature, metadati ed altri parametri standard), la distruzione degli originali cartacei destinati alla conservazione permanente.

Fra i criteri che escludono la distruzione della documentazione cartacea anche se riprodotta secondo le regole tecniche suddette si richiama quanto elencato nelle tabelle allegate al DPCM 21 marzo 2013 in relazione alla documentazione statale.

Per analogia, si ritiene debbano essere comunque conservati, oltre naturalmente a tutta la documentazione conservata negli archivi storici, tipologie quali: statuti, vincoli paesaggistici, mappe catastali. Tale elencazione è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva.

Le Soprintendenze archivistiche valuteranno con particolare attenzione tutte le tipologie documentali grazie alle quali possano essere riconosciuti diritti, doveri e legittime aspettative di terzi.

Particolare cura verrà dedicata alle cartelle cliniche relative a ricoveri, in considerazione del loro peculiare valore storico e scientifico, nonché giuridico ed amministrativo. Restano escluse dalla distruzione le cartelle cliniche anteriori al 1978.

Si rammenta, ad ogni buon fine, che ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Codice per l'amministrazione digitale, “restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.”.

Per quanto attiene le modalità di riproduzione o digitalizzazione si farà ricorso, accanto alle indicazioni contenute nel citato DPCM 13.11. 2014, anche alle direttive impartite (ed ancora da ritenersi vigenti) dalle disposizioni contenute nell' art. 5 del DPCM 11 settembre 1974.

Si rammenta, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DPCM 21 marzo 2013 “Resta ferma la facoltà per le pubbliche amministrazioni di conservare in originale analogico unico documenti diversi da quelli oggetto del presente decreto” e che, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del DPCM 3.12.2013, resta pienamente confermata la competenza del nostro Ministero in materia, dando atto che, come descritto nelle premesse al DPCM 13.11.2014, la conservazione digitale e conseguentemente anche l'eliminazione legale di documenti digitali avviene di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Guarany